

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ORTOLANDIA – IL TUO ORTO PERSONALE"

Art. 1 – Costituzione

E' costituita nel rispetto della Costituzione Italiana e del Codice Civile un'associazione denominata "Associazione di promozione sociale ORTOLANDIA IL TUO ORTO PERSONALE" qui di seguito detta "Associazione". L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e si configura quale associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e seg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione assumerà la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale ORTOLANDIA – IL TUO ORTO PERSONALE – ETS" allorché sarà completato, con esito positivo, l'iter previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS – art. 45 e segg. del D.Lgs 117/2017). L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 Sede e durata

L'associazione ha sede legale nel comune di Taranto (TA) in via Arca di Noè n.7. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo successiva comunicazione agli uffici competenti. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Finalità

Gli obiettivi dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai valori della giustizia sociale, dell'uguaglianza nei diritti, della trasparenza e della legalità. L'Associazione apartitica e apolitica è finalizzata alla partecipazione, all'innalzamento del livello qualitativo della vita dei cittadini italiani e stranieri e alla promozione di modelli di sostenibilità ambientale. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per finalità l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale a favore dei propri associati e di terzi, secondo le convenzioni stabilite con il regolamento interno. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di realizzare orti urbani sia nella provincia di Taranto che su tutto il territorio nazionale ed estero, anche attraverso la rivalutazione di terreni incolti e abbandonati. A tale scopo potrà togliere in fitto agrario, ricevere in comodato, togliere in enfiteusi o compravendere terreni agricoli al fine di coltivarli e migliorarli nell'interesse dei soci, poiché essa associazione persegue altresì la diffusione delle buone pratiche agricole, non vi è alcuna incompatibilità tra il concessore, il comodante, il venditore e l'acquirente e la partecipazione quale socio della associazione di tali soggetti, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 4 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni:

- servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- agricoltura sociale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- creazione e coltivazione di orti e giardini, anche recuperando aree abbandonate al degrado;
- promozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale, conoscenza della natura e tutela del paesaggio;
- sviluppo di momenti di socialità e di incontro tra i cittadini;
- recupero della cultura e della pratica contadina coinvolgendo i cittadini, le scuole, le case famiglia, le comunità di assistenza sociale e di recupero, i gruppi scout e gli anziani;
- incoraggiare la voglia di verde e di partecipazione attiva;
- contribuire a far uscire dall'isolamento molte persone della terza età;
- favorire la solidarietà riducendo la distanza tra generazioni (orto didattico);
- partecipare a progetti locali, regionali, nazionali ed europei.

– ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. È fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, anche in forma indiretta.

Art. 5 – I Soci

Il numero dei soci è illimitato ed in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 del Decreto Legislativo 117/2017. Possono aderire all'Associazione di promozione ORTOLANDIA - IL TUO ORTO PERSONALE le persone fisiche, gli enti e le associazioni che accettino il presente Statuto e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnino a realizzarli, nel rispetto del regolamento interno dell'associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e impegnandosi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Per aderire all'Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni dalla data della deliberazione e deve essere iscritto nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o uno o più Consiglieri a formalizzare l'ammissione del socio, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale qualora sia prevista. In tal caso, il Consiglio Direttivo tenuto a ratificare l'operato dei delegati entro sessanta giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea dei soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dei soci dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Al socio verrà rilasciata una tessera che ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno solare di riferimento. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è rivalutabile ed è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da eventuali regolamenti. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di partecipare alle assemblee;
- di approvare i rendiconti o eventualmente i bilanci;
- di eleggere gli organi sociali e di poter essere eletti;
- di approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- di contribuire all'elaborazione del programma dell'associazione;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, tramite raccomandata A.R. o attraverso PEC (posta elettronica certificata) e con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. L'esercizio dei diritti

sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi iano in regola con il versamento della quota associativa. I soci hanno il dovere di: – sostenere le finalità dell'Associazione;

– osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

– per recesso, che il socio può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

– per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione all'associazione.

– per scioglimento dell'Associazione;

– per decesso;

Il socio può invece essere escluso dall'Associazione:

– in seguito a comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione;

– in seguito a violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

– per aver arrecato danni materiali o morali all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre appello all'Assemblea dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6- Volontari e attività di volontariato

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione di promozione sociale ORTOLANDIA - IL TUO ORTO PERSONALE potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se l'Associazione di promozione sociale ORTOLANDIA - IL TUO ORTO PERSONALE si avvarrà di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

– l'Assemblea dei soci;

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

Art. 8 – L'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio annuale. L'assemblea dei soci inoltre può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia fatta dal Consiglio Direttivo o dai soci, il Presidente dell'associazione deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla richiesta. La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca, presso la sede sociale dell'associazione almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora dell'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione. I soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di intervenire e di votare all'assemblea dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di

tre soci. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- elabora ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- ratifica l'entità della quota associativa annua stabilita dal

Consiglio Direttivo;

- approva il rendiconto economico finanziario o il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i componenti dell'eventuale Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione e le eventuali convenzioni che l'Associazione stipula con terzi;
- delibera, sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione da parte del

Consiglio Direttivo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- decide l'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese con la maggioranza del cinquanta per cento più uno degli iscritti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il loro numero. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. I verbali dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi di necessità e d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile. In particolare compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre le linee generali del programma delle attività dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni dell'associazione. In caso d'assenza o impedimento, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto in base al numero di soci iscritti da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto dai soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea dei soci dando esecuzione alle delibere assembleari;
- promuovere iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- predisporre il rendiconto economico finanziario o il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- stabilire le quote annuali dovute dai soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del

libro soci;

- deliberare sull'esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- predisporre un regolamento interno dell'associazione, conforme alle norme del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente;
- nominare tra i suoi componenti il Tesoriere;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili dell'associazione, e redige la bozza di rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento.

Se vengono a mancare dei consiglieri saranno sostituiti dai primi non eletti. I nuovi consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri e vengono convocate dal Presidente per iscritto con l'indicazione degli argomenti in discussione o tramite telefono in casi di particolare urgenza, le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate, di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, per essere agevolato nella sua attività, può costituire commissioni o gruppi di lavoro nei vari settori dell'attività dell'Associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi solo i soci.

Art. 11 – Incompatibilità e ineleggibilità

Il ruolo di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art. 12 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali:

- libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 13 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario o bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre d'ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un rendiconto o bilancio preventivo ed un rendiconto o bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci. I bilanci saranno depositati presso la sede dell'associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai soci. Il rendiconto o il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il rendiconto o il bilancio di esercizio e le relazioni ad esso collegate, devono essere affissi presso la sede sociale.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori potrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Art. 15 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle sue attività saranno costituite:

- dalle quote e dai contributi dei soci;

- erogazioni liberali di soci e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- da entrate derivanti da raccolte fondi;
- da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale secondo i dettami dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro quota. È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale o di avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, proventi, entrate comunque denominate dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Scioglimento

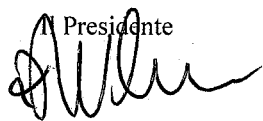
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea dei soci con la delibera dello scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del suddetto Decreto Legislativo.

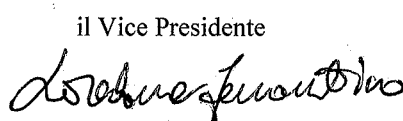
Art. 17 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

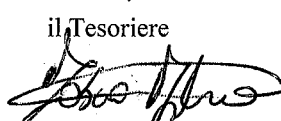
L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Decreto Legislativo. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione di promozione sociale ORTOLANDIA - IL TUO ORTO PERSONALE le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

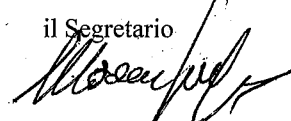
Art. 18 Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

il Presidente


il Vice Presidente


il Tesoriere


il Segretario


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 31/12/2024 serie 3 al n° 2156
Imposte liquidate per € ESENE per n° 11 anni.

IL FUNZIONARIO
Stefano MALVANI
Firma su delega del Direttore Provinciale